

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n° 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 36, comma 3, della Costituzione che riconosce espressamente al lavoratore il diritto irrinunciabile a ferie annuali retribuite, quali strumento essenziale per la tutela della salute (art. 32 Cost.), della dignità personale (artt. 2 e 41 Cost.) e del principio personalistico;

VISTO l'art. 2087 c.c. che obbliga il datore di lavoro a garantire le condizioni che consentano il recupero psicofisico del dipendente, imponendo una condotta attiva, diligente, collaborativa e di buona fede ;

VISTO l'art. 5, comma 8 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dall'art 1, comma1, legge 7 agosto 2012, n 135, il quale prevede che *“le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamenti e raggiungimento del limite di età”*.

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n 95/2016 dove si dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art 5, comma 8, del D.L. n 95/2012, nella parte in cui non prevede che, in caso di mancata fruizione delle ferie per esigenze di servizio o per cause imputabili all'amministrazione, al lavoratore spetti la corresponsione di un'indennità sostitutiva;

VISTA la normativa regionale disciplinante gli Uffici di diretta collaborazione alle dipendenze degli Assessorati regionali;

VISTA la nota del 06.03.2026, prot, 19593 e la successiva nota 08.04.2026, prot 2163/GAB, con la quale il Dott. Rosolino Greco [REDACTED] ha chiesto la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie annuali maturate e non godute relative agli anni 2024 e 2025 nell'ambito dell'incarico di Capo di Gabinetto dell'Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro;

VISTA la nota prot. 6761/GAB del 12.11.2025 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro - a firma del Capo di Gabinetto, Dott.ssa Patrizia Valenti, con la quale si comunica formalmente che il Dott Rosolino Greco, cessa di prestare servizio quale Capo di Gabinetto, a far data dal giorno 11 novembre 2025 e, contestualmente, si esplicita che restano da fruire congedi ordinari per l'anno 2024, pari a giorni undici (11) , e per l'anno 2025, pari ad giorni ventidue (22):

ACCERTATO che, nel corso dell'attività istruttoria, sono emerse difformità in ordine alla quantificazione del residuo ferie maturato e non goduto dal Dott. Rosolino Greco, atteso che una prima attestazione acquisita

agli atti con la nota prot. 6761/GAB del 12.11.2025 indicava un residuo complessivo pari a n. 33 giorni, di cui n. 11 riferiti all'anno 2024 e n. 22 riferiti all'anno 2025 e che, a seguito di ulteriore verifica istruttoria e delle successive precisazioni documentali acquisite agli atti, è stato chiarito che il residuo ferie effettivamente maturato e non goduto dal Dott. Rosolino Greco, risulta pari a complessivi giorni ventisei (26), come definitivamente attestato con successiva nota dell'Ufficio di diretta collaborazione del 15.04.2026, prot. 2346/Gab, a firma del Capo di Gabinetto, Dott.ssa Patrizia Valenti;

RILEVATO che con la nota del 15.04.2026, prot. 2346/GAB l'Ufficio di diretta Collaborazione rappresenta che la struttura in cui prestava servizio il Dott. Rosolino Greco è *“da considerarsi definitivamente cessata in data 10.11.2025, in concomitanza con la conclusione del mandato del precedente Assessore”*, evidenziando, altresì che solo il precedente Assessore è in grado di *“fornire i chiarimenti necessari in merito alla mancata fruizione delle ferie del suo Capo di Gabinetto...”*

PRESO ATTO che nella nota sopra esplicitata il Capo di Gabinetto, Dott.ssa Patrizia Valenti rappresenta inoltre che: *“<<nel fascicolo personale del Dott. Greco, agli atti dell'Ufficio di diretta collaborazione pro tempore, sono state rinvenute le allegate richieste di autorizzazione alla fruizione delle ferie, relative agli anni 2024 e 2025, dalle quali è stato possibile rilevare che i giorni di ferie non goduti ammontano a n. 26>>”*;

VISTA la dichiarazione espressa con la nota del 06.03.2026, prot. 19593, resa dall'on. Nuccia Albano, già Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, titolare nel periodo di riferimento, dell'Ufficio di diretta collaborazione presso il quale il dott. Rosolino Greco svolgeva le funzioni di Capo di Gabinetto, con la quale viene rappresentato che *“il residuo ferie 2023, 2024 e 2025, è stato trasportato di anno in anno negli anni successivi, per esigenze di ufficio. Esse sarebbero state usufruite nel corso dell'anno 2025 e in quello successivo, compatibilmente con gli impegni assessoriali e parlamentari, ma l'anticipato scioglimento dell'ufficio di gabinetto, con conseguente risoluzione del contratto, impedì di fissare nuove date per consentire al Capo di Gabinetto di usufruirne”*;

CONSIDERATO che, all'esito dell'istruttoria svolta, non risultano agli atti provvedimenti, direttive o comunicazioni formali mediante i quali il lavoratore sia stato previamente invitato alla fruizione delle ferie annuali residue con espresso avvertimento circa la perdita del relativo diritto o circa l'impossibilità di monetizzazione in caso di mancato godimento;

VISTO l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE dove si sancisce il diritto di ogni lavoratore a *“ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane”*, precisando che *“il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro”*

ACCERTATO che la Corte di Giustizia dell'Unione europea, nell'ambito di un consolidato orientamento formatosi, tra l'altro, con le sentenze 6 novembre 2018, cause C-684/16 (Max-Planck-Gesellschaft) e C-619/16 (Kreuziger), nonché con la successiva sentenza 18 gennaio 2024, causa C-218/22, ha affermato che il diritto alle ferie annuali retribuite e alla correlata indennità finanziaria sostitutiva costituisce principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione europea, garantito dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e dall'art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con la conseguenza che il lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, conserva il diritto all'indennità finanziaria per le ferie annuali maturate e non godute ogniquale volta il datore di lavoro non dimostri di avere esercitato tutta la diligenza necessaria per porlo concretamente nelle condizioni di fruire delle ferie medesime, mediante adeguata organizzazione, preventiva informazione, espresso invito alla fruizione ed avvertimento circa il rischio di perdita del relativo diritto, restando irrilevante, ai fini del riconoscimento dell'indennità sostitutiva, la circostanza che la cessazione del rapporto sia intervenuta per iniziativa volontaria del lavoratore;

CONSIDERATO che l'ARAN, nella documentazione sul lavoro pubblico relativa alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea C-218/22, ha evidenziato che il divieto di monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego può operare esclusivamente ove il datore di lavoro dimostri di avere invitato il lavoratore

alla fruizione delle ferie e di averlo previamente informato circa l'impossibilità di cumulo e monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto di lavoro;

CONSIDERATO che con ordinanza della Corte di Cassazione n 17643 del 20 giugno 2023 la Suprema Corte di Cassazione , in aderenza ai principi eurocomunitari, espressamente prevede che *“la prescrizione del diritto all’indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo il datore di lavoro dimostri di aver messo il lavoratore nelle condizioni di fruire effettivamente dei relativi riposi (.....) con una comunicazione chiara , formale e tempestiva, comprensiva dell’avviso che, in caso contrario, il diritto andrà perso”* (da ultimo ordinanza n. 14083 del 21 maggio 2024);

VISTA la Circolare di questo Dipartimento del 25.09.2024, prot. 70968 avente per oggetto *“l’onere della pianificazione e del monitoraggio delle ferie nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato alle dipendenze della pubblica amministrazione – Il divieto di monetizzazione delle ferie”* che, conformemente alla giurisprudenza costituzionale, comunitaria e nazionale, nonché con l’orientamento espresso in sede Aran, riconduce correttamente il divieto di cui all’art. 5, co. 8, D.L. 95/2012 ad ambiti meramente ordinari, con la espressa previsione - nell’ambito dell’onere della pianificazione e programmazione delle ferie che grava sul Dipartimento nella sua veste datoriale - della intimazione alla fruizione delle ferie quale atto formale di messa in mora del datore di lavoro al dipendente – prevedendo , a tal riguardo , anche apposito modulo da utilizzare – con effetto giuridico di estinzione delle ferie maturate e non fruite, nonché dell'impossibilità di richiederne il pagamento dell'indennità sostitutiva;

PRESO ATTO che, nella fattispecie in esame, tali circostanze non risultano comprovate agli atti del procedimento, in discrasia con i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza dell’Unione europea e recepiti dalla giurisprudenza di legittimità in *subiecta materia*, nonché con le stesse previsioni contenute nella Circolare del Dipartimento della Funzione pubblica e del personale sopra richiamata, secondo cui grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere concretamente posto il lavoratore nelle condizioni effettive di fruire delle ferie annuali maturate, mediante adeguata informazione, preventiva sollecitazione alla fruizione e compiuto assolvimento dei correlati obblighi organizzativi;

RILEVATO inoltre che la cessazione del rapporto fiduciario, unitamente al conseguente scioglimento dell’Ufficio di diretta collaborazione presso il quale il dott. Rosolino Greco prestava servizio, ha determinato l'impossibilità sopravvenuta e definitiva della fruizione delle ferie annuali residue in forma specifica;

RITENUTO, alla luce del complessivo quadro istruttorio acquisito agli atti, nonché dei principi costituzionali, eurounitari e giurisprudenziali sopra richiamati, che nella fattispecie in esame ricorrano i presupposti per il riconoscimento dell’indennità sostitutiva delle ferie annuali maturate e non godute, atteso che il mancato integrale godimento delle stesse non risulta imputabile ad una libera e consapevole scelta abdicativa del Dott. Rosolino Greco, né emerge che l’Amministrazione abbia assolto agli specifici oneri organizzativi, informativi e sollecitatori individuati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea e recepiti anche negli indirizzi interpretativi dell’ARAN, dovendosi pertanto ritenere che un’applicazione meramente automatica del divieto di monetizzazione previsto dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 si porrebbe, nella concreta fattispecie, in contrasto con il principio di effettività del diritto alle ferie annuali retribuite sancito dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e dall’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, così come interpretati dalla consolidata giurisprudenza eurounitaria, con conseguente esposizione dell’Amministrazione ad un prevedibile contenzioso dall’esito ragionevolmente sfavorevole, non coerente con i principi di buon andamento, economicità, correttezza, sana gestione amministrativa e prevenzione di ulteriori aggravii finanziari a carico dell’Amministrazione medesima;

CONSIDERATO che il principio di effettività del diritto fondamentale alle ferie, nella sua declinazione comunitaria, costituzionale e contrattuale, impone di evitare che il lavoratore venga penalizzato per cause imputabili esclusivamente all'assetto organizzativo della parte pubblica datoriale;

PRESO ATTO, in aderenza ai contenuti espressi nelle plurime ordinanze emesse dalla Corte di Cassazione - sopra richiamate - che il diniego dell'indennità sostitutiva comporterebbe un indebito sacrificio del diritto sostanziale del lavoratore con alterazione del rapporto sinallagmatico;

RITENUTO che ricorrano pienamente i presupposti per riconoscere il diritto all'indennità sostitutiva ex art 36 Cost, artt. 2087 e 1218 cc, art 31, par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e conformemente all'indirizzo espresso dalla giurisprudenza costituzionale, comunitaria e nazionale

DECRETA

ART 1

Per quanto in premessa esplicitato, che qui s'intende integralmente riportato e trascritto, è riconosciuto al Dott. Rosolino Greco, nat [REDACTED] il diritto alla corresponsione all'indennità sostitutiva - ex art 36 Cost, artt. 2087 e 1218 cc, art 31, par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e conformemente all'indirizzo espresso dalla giurisprudenza costituzionale, comunitaria e nazionale – pari a n. 26 (Ventisei) giorni di ferie maturate e non fruite .

ART 2

Il Servizio 2 “*Trattamento economico fondamentale*” provvederà alla quantificazione della indennità sostitutiva per ferie maturate e non fruite dovuta al Dott. Rosolino Greco

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione online e non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. 27 aprile 1999 n. 10.

F.to

 Il Dirigente Generale
Dott.ssa Salvatrice Rizzo